

COMUNE DI SERGNANO

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SERGNANO

Provincia di Cremona



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

INDICE SISTEMATICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Funzioni e poteri

Art. 2 Entrata in carica dei Consiglieri

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

Art.4 Decadenza e dimissioni dalla carica di Consiglio Comunale

Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 Sede e riunioni consiliari

Art. 6 Sessioni

Art.7 Convocazione e deposito atti

Art. 8 Sedute di prima e seconda convocazione

Art.9 Presidenza e adempimenti preliminari delle sedute consiliari

Art. 10 Adunanze pubbliche

Art. 11 Adunanze segrete

Art. 12 Adunanze "aperte"

Art. 13 Svolgimento, discussioni dell'ordine del giorno

Art.14 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 15 Fatto personale

Art. 16 Dichiarazione di voto

Art. 17 Verifica numero legale

Art. 18 votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 19 Verbalizzazione sedute

Art. 20 Ordine durante le sedute

Capo III PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 21 Diritto dell'informazione dei consiglieri

Art. 22 Comunicazione-Interrogazioni

Art. 23 Interpellanze

Art. 24 Mozioni

Capo IV GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

Art. 25 Gruppi Consiliari

Art. 26 Conferenze dei Capigruppo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 27 Commissioni Consiliari

Art. 28 Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni

Art. 29 Commissioni speciali

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Funzioni e poteri

1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 dello Statuto rappresenta la collettività comunale e determina l'indirizzo politico sociale ed economico del Comune di Sergnano controllandone l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 2

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 3

Primi adempimenti del consiglio indirizzi generali

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, a prendere atto della nomina della Giunta comunale da parte del Sindaco.
2. La prima convocazione del consiglio è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 gg. dalla sua proclamazione, e il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza ed a cura del Sindaco va contestualmente partecipato al Prefetto.
3. Stabilisce inoltre gli indirizzi per il Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 4

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica:
 - a. Quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
 - b. Quando, senza giustificati motivi, non intervenire a 3 sedute consecutive del comune.
2. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o del Prefetto.
3. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause di giustificazione.
4. Nel caso di cui al n. 1 nel comma A entro 10 gg dalla constatazione da parte del Consiglio Comunale il Consigliere deve rimuovere la causa o impedimento ovvero fornire giustificazioni. Entro i successivi 10

COMUNE DI SERGNANO

gg il Consiglio comunale delibera in maniera definitiva. In caso di sussistenza dell'impedimento o causa di incompatibilità il Consiglio Comunale delibera pronunciando la decadenza.

5. Nel caso in cui al n. 1 comma B il Consiglio Comunale delibera definitivamente sulla decadenza una volta accertate le assenze dal Consiglio e senza aver ricevuto o non ritenuto motivate le giustificazioni del Consigliere presentate entro 10 gg dalla data della contestazione.
6. Sull'istanza di decadenza in entrambi i casi si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Le dimissioni dalla carica del Consigliere Comunale sono presentate per iscritto e dirette al Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro 10 gg deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Sede riunioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede. Può per comprovate esigenze riunirsi in altro luogo, su determinazione del Sindaco, che deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce, in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 7

Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete altresì la fissazione dell'ordine del giorno e della data dell'adunanza.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per tutto quello che attiene le sue funzioni.
3. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo comunale, il quale deve rilasciare formale dichiarazione di notifica a domicilio.
4. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata o telegramma o fax o PEC. L'avviso di convocazione è inviato presso la residenza dei Consiglieri Comunali o presso il domicilio eletto nel territorio Comunale. In caso di inerzia nella elezione di domicilio il Consigliere si intende domiciliato presso la sede Comunale.
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato l'ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per il computo dei termini dei 5 o 4 giorni si fa rinvio alle disposizioni di legge, con perciò l'esclusione del giorno iniziale.

7. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno, l'avviso aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
9. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda (art.14 - Legge 81/93). In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.
10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.
11. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno quarantotto ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.
12. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 8

Seduta di prima e seconda convocazione

1. Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri senza comprendere nel conto il Sindaco.
3. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta in seconda convocazione dovrà tenersi un altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a. I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
 - b. Coloro che escono dalla Sala prima della votazione;
 - c. Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto;
 - d. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori non Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Presidenza ed adempimenti preliminari delle sedute consiliari

COMUNE DI SERGNANO

1. Il Sindaco presiede il consiglio comunale. In caso di assenza o obbligo di astensione viene sostituito dal Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal Consigliere anziano.
2. Non è ammessa la Presidenza del Consiglio all'Assessore nominato fuori dal Consiglio stesso.
3. Il Sindaco, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
4. Il Sindaco comunica poi l'avvenuto deposito degli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea a scrutinio palese.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
6. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informare il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di dieci minuti.

Art. 10

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 11.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 11

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio a seduta segreta per continuare il dibattito.
4. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 12

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse o su proposta di un terzo dei Consiglieri in carica, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'Art. 5 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati: parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni o essere assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 13

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1. Lo svolgimento dell'ordine del giorno avviene secondo il seguente ordine: argomenti di carattere tecnico e amministrativo, mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno presentati dai Gruppi Consiliari. Possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singolo Consiglio Comunale un numero massimo complessivo di 5 tra mozioni, interpellanze e interrogazioni per ogni Gruppo Consiliare.
2. L'iscrizione di questi atti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine di presentazione cronologica presso l'Ufficio Protocollo. Gli argomenti non discussi verranno iscritti d'ufficio all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale, secondo i criteri stabiliti dal comma 1 del presente articolo.
3. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco e verranno svolti nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, purché siano stati presentati almeno 10 giorni prima della data di effettiva convocazione del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Sindaco, dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
5. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
6. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
7. La durata degli interventi in Consiglio non possono eccedere:
 - a. I trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione ed il Rendiconto di gestione, la revoca del Sindaco e della Giunta comunale;
 - b. I dieci minuti negli altri casi.
8. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere.
9. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato persista nel suo atteggiamento.
10. La lettura di un intervento non può in ogni caso eccedere la durata di dieci minuti. Il testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione del verbale.
11. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
12. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Su determinazione del Sindaco, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art. 14

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui il comma I che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio le respinge a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.

COMUNE DI SERGNANO

3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di questioni sospensive, si procede, previa unificazione ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il Consiglio venga dal Sindaco chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 15

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere criticato nella propria condotta o anche sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il caso personale ed il Sindaco decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 16

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione di voto.

Art. 17

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art. 18

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I Consiglieri votano o per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata dei votanti.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a. Coloro che si astengono,
 - b. Coloro che escono dalla Sala prima della votazione.

COMUNE DI SERGNANO

5. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità alla votazione, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge 142/90.

Art. 19

Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4 dello Statuto, il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e del cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario

Art. 20

Ordine durata sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Sindaco propone al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni approvate dal Consiglio. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani, a tal fine esso è sempre comandato di servizio per le adunanze del consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
5. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione e se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo se necessario l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato ad altra data, sentiti i Capigruppo.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 21

Diritto all'informazione dei Consiglieri

COMUNE DI SERGNANO

1. I Consiglieri Comunali ai sensi del art. 15 comma 3 dello Statuto, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Essi hanno diritto anche di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere, debitamente autorizzati dal Segretario comunale o dai Responsabili dei servizi degli uffici del Comune, degli Enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che su proposta del Segretario o di propria iniziativa, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
3. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio con almeno 48 ore di anticipo mediante fascicolo cartaceo o digitale.

Art. 22

Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Sindaco, un Consigliere per gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli del comma precedente.
3. Le interrogazioni sono svolte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
4. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri comunali. Possono essere presentate anche in corso di una seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
5. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio comunale, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione, purché l'interrogazione sia stata presentata almeno 10 giorni prima la data di effettiva convocazione del Consiglio Comunale.
6. Il Consigliere comunale può altresì chiedere che l'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione. L'interrogazione scritta e la relativa risposta devono essere trasmesse a tutti i capi gruppo consiliari.
7. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti. In caso di problemi di generale e particolare interesse il tempo può essere raddoppiato. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
8. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 23

Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta comunale in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta a riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario hanno diritto a illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore ai cinque minuti.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 4,5,6,7 e 8 dell'art. 22 del presente Regolamento.

COMUNE DI SERGNANO

4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le integrazioni di cui l'art. 22 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.
6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il rendiconto di gestione, il piano governo del territorio e le sue varianti generale, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e interpellanze o mozioni che non riguardano gli oggetti all'ordine dell'giorno.

Art. 24

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, purché le mozioni siano state presentate almeno 10 giorni prima della data di effettiva convocazione del Consiglio Comunale.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi, oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore ai cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore ai cinque minuti.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in scritto al Sindaco il giorno precedente all'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate in scritto al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare nel corso più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
8. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del organo Consigliere.
10. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulle mozioni ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV

GRUPPI CONSIGLIARI E CONFERENZA DEI GRUPPI

Art. 25

Gruppi Consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi, come individuati nel precedente comma, debbono far prevenire alla Segreteria del comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SERGNANO

3. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del consiglio comunale il Gruppo consiliare procede alla nomina del capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del capogruppo, ogni Gruppo Consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi, nonché della nomina o sostituzione dei capigruppo, viene data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.

Art. 26

Conferenze dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo Consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della Giunta il Sindaco o suo delegato. È convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni che leggi speciali non attribuiscono alla competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi della legge, sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la conferenza dei capigruppo formula alla giunta comunale le proprie PROPOSTE.
3. Nel caso che nelle commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare i relativi Capigruppo debbono depositare le rispettive designazioni per iscritto che unitamente al verbale della seduta saranno inviate alla Giunta comunale per i provvedimenti di competenza.
4. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle commissioni di cui al comma che precede per carenza di designazione, la Conferenza è riconvocata entro dieci giorni dalla seduta precedente con invito ai Capigruppo di deposito della designazione di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione provvede la Giunta Comunale, nel rispetto del dettato legislativo inerente, alla composizione delle Commissioni.
5. Gli atti della Giunta Comunale inerenti alla nomina della Commissione di cui ai commi che precedono sono comunicati ai Capigruppo consiliari.

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 27

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni permanenti con competenze per determinate materie in cui sarà rappresentata la minoranza consiliare con criterio proporzionale ai sensi della legge.
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Le Commissioni Comunali permanenti hanno esclusivamente poteri referendari consultivi.

Art. 28

Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 5 consiglieri.

COMUNE DI SERGNANO

2. Le Commissioni Consigliari sono costituite dal Consiglio Comunale che prende atto della designazione dei Gruppi.
3. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno alla elezione del Presidente. L'elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite è attribuita alle opposizioni.
4. Il Presidente in caso di assenza delega un proprio sostituto all'interno della Commissione.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti in ognuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e nel caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata ai membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carico. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
7. Le convocazioni di cui i precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione, dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio o tramite PEC, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione.
9. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti a scrutinio palese.
10. Il segretario della Commissione è il Segretario comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali alle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
11. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui gli art. 10 e 11 del presente Regolamento.
12. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale contestualmente alla convocazione della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
13. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli art. 42, 53 e 55, comma 5 della legge 142/90. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 29

Commissioni speciali

1. È facoltà del Consiglio Comunale costituire Commissioni speciali o di indagine amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, la composizione nel rispetto della rappresentanza della minoranza ed i tempi entro i quali riferire al Consiglio.
2. Nel provvedimento di nomina adottato con voto palese, viene designato il Presidente ai sensi del comma 3 art. 28.
3. Nella prima seduta la Commissione fisserà le modalità di lavoro.

4. Come per le commissioni previste dell'art. 27 anche nelle commissioni speciali deve essere rappresentata la minoranza con criterio proporzionale come previsto dal comma 4 art. 31 della legge 142/90.

Art. 30

Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in attuazione dell'art. 11 dello Statuto disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Il regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio. Dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione è diventata esecutiva.